

## **ALLEGATO 1**

### **CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI AI SENSI DELL'ART. 4, L.R. 13-2013**

Al fine di favorire un'applicazione razionale e coerente alle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 13, appare opportuno definire preliminarmente due ipotesi, vale a dire il caso in cui venga richiesta la rateazione di un debito inferiore o uguale a 5.000 euro, ed il caso in cui, invece, la rateazione sia richiesta per un debito superiore a 5.000 euro.

#### **1. Rateazione di un importo fino a 5.000 euro.**

Se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000 euro, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate:

- importi fino a 2.000 euro: massimo 18 rate mensili;
- importi da 2.001 euro a 3.500 euro: massimo 24 rate mensili;
- importi da 3.501 euro a 5.000 euro: massimo 36 rate mensili.

Il numero massimo di rate così individuate deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiore.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 7 della Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 13, in base al quale "la rateizzazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a 150,00 euro per le persone fisiche e a 1.000,00 euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in 800,00 euro".

Per poter accedere alla rateazione, è necessario allegare alla relativa istanza:

- copia del documento di identità in corso di validità della persona fisica destinataria dell'atto di accertamento, per le istanze relative a persone fisiche e ditte individuali;
- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale ovvero del titolare della ditta individuale in contabilità ordinaria, per le istanze relative a società di capitali, società cooperative, società di persone, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, titolari di ditte individuali in regime di contabilità ordinaria.

## 2. Rateazione di un importo superiore a 5.000 euro.

Con riferimento a questa fascia di importo, la definizione del numero massimo di rate risulta differenziata in ragione del grado di disagio economico del soggetto istante. L'accertamento di tale situazione di obiettiva difficoltà opera in modo diversificato, in ragione che l'istanza venga presentata da:

- persone fisiche o soggetti titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- società di capitali, società cooperative, società di persone, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, titolari di ditte individuali in regime di contabilità ordinaria.

### a) persone fisiche o soggetti titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato.

Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche devono essere esaminate utilizzando la metodologia di seguito riportata, che prende in considerazione:

- l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore;
- l'entità del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori), come desunto dall'atto di accertamento.

Tale metodologia dovrà essere applicata, oltre che alle persone fisiche, anche ai titolari di ditte individuali che hanno adottato uno dei seguenti regimi semplificati:

- il regime di contabilità semplificata per le imprese minori, di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il regime fiscale per i c.d. "contribuenti minimi", previsto dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di individuare il numero massimo di rate applicabili, viene calcolato un coefficiente, che chiameremo "*Alfa*", finalizzato a valutare la sostenibilità del debito da restituire in misura rateale, in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare.

$$\alpha \equiv \frac{I.S.E.E.}{debito}$$

L'indicatore così ricavato determina il numero massimo di rate mensili applicabili. Nello specifico:

- se *Alfa* > 15: massimo 36 rate mensili;
- se 10 < *Alfa* < 15: massimo 48 rate mensili;
- se *Alfa* < 10: massimo 60 rate mensili.

Resta salva la possibilità per il debitore di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiore.

Le persone fisiche ed i titolari delle citate categorie di ditte individuali che intendano richiedere la rateazione di importi superiori a 5.000,00 euro devono allegare all'istanza di rateazione:

- la certificazione dell'I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge a tale certificazione;
- copia del documento di identità in corso di validità.

**b) società di capitali, società cooperative, società di persone, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, titolari di ditte individuali in regime di contabilità ordinaria.**

Per le società di capitali, le società cooperative, le società di persone, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed i titolari di ditte individuali in regime di contabilità ordinaria, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà deve avvenire valutando la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

Al fine di individuare il numero massimo di rate applicabili, viene calcolato un coefficiente, che chiameremo “*Beta*”, finalizzato a valutare la sostenibilità del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori), come desunto dall'atto di accertamento, da restituire in misura rateale, in relazione al valore della produzione netta (di seguito v.p.n.).

$$\beta \equiv \frac{v.p.n.}{debito}$$

L'indicatore così ricavato determina il numero massimo di rate applicabili. Nello specifico:

- se *Beta* > 15: massimo 36 rate mensili;
- se  $10 < Beta < 15$ : massimo 48 rate mensili;
- se *Beta* < 10: massimo 60 rate mensili.

Resta salva la possibilità per il debitore di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiore.

Per poter accedere alla rateazione, i soggetti in argomento dovranno allegare alla relativa istanza:

- un prospetto contenente l'individuazione dell'indice *Beta*, nonché degli elementi necessari ai fini del calcolo di tale indice;
- una visura camerale aggiornata;
- copia dell'ultimo modello UNICO presentato;
- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale ovvero del titolare della ditta individuale in contabilità ordinaria.

### **3. Termini e modalità per la presentazione dell'istanza di rateizzazione**

Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento, a pena di decadenza,

- a mezzo di plico postale al seguente recapito:  
Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio  
Area Tributi, Finanza e Federalismo  
Via R.R. Garibaldi, 7  
00145 Roma
- oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC):  
federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

### **4. Piano di ammortamento ed applicazione degli interessi.**

L'entità delle rate mensili è determinata applicando il metodo di ammortamento francese a rate costanti. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

### **5. Decadenza dal beneficio della rateizzazione.**

In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione precedentemente al decorso del termine di diciotto mesi dalla data di decadenza.

### **6. Aggiornamento di piani di rateazione già in essere.**

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove e più favorevoli condizioni per la rateazione dei debiti tributari anche nei confronti di coloro che hanno già aderito a piani di rateazione regionale sulla base delle condizioni stabilite dalla normativa regionale previgente, è fatta salva la possibilità di

presentare all'Amministrazione Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bur della presente Deliberazione, una nuova istanza di rateizzazione.

Il nuovo piano di rateazione è definito in relazione al debito residuo da ammortizzare.

Il numero di rate massime è individuato sulla base delle modalità e criteri di cui alla presente nota, nonché tenendo conto del numero di periodi mensili per i quali si è già fruito della rateazione.